

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3565

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato

*Presentato l'11 marzo 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, ed ora denominata Associazione nazionale della Polizia di Stato (ANPS), gode di un contributo annuo di lire dodici milioni, come stabilito dalla legge 8 luglio 1980, n. 335

Detto contributo si rivela ora del tutto inadeguato alle necessità dell'Associazione, a causa del moltiplicarsi delle spese correnti e dei costi di gestione, nonché per l'aumento del costo della vita, nel frattempo intervenuto

In relazione a tanto, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad elevare il contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato da lire 12 000 000 a lire 24 000 000 a partire dall'esercizio finanziario 1986

All'onere finanziario di lire 12 000 000, derivante dal provvedimento, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1986 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il contributo annuo di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 335, concesso all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno ed ora denominata Associazione nazionale della Polizia di Stato, è elevato da lire 12.000.000 a lire 24.000.000 per esercizio finanziario.

### ART. 2.

1. All'onere annuo di lire 12.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.